

STATUTO

ASTROLABIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT PIAZZA ROMA 3

Numero REA: LT - 83481

Codice fiscale: 01332940590

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "C" alla raccolta n. 12842	
	STATUTO SOCIALE	
	COSTITUZIONE	
	ART. 1	
	E' costituita una società cooperativa di servizi	
	socio-sanitari a responsabilità limitata denominata	
	"ASTROLABIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". La società ha sede	
	in Latina (LT).	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove. Presso la sede sociale si	
	intende eletto il domicilio di ogni socio.	
	ART. 2	
	La cooperativa ha durata di 99 (novantanove) anni a decorrere	
	dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con	
	delibera dell'Assemblea straordinaria.	
	SCOPO E OGGETTO SOCIALE	
	ART. 3	
	La società, senza finalità speculativa e senza fini di lucro,	
	è costituita per realizzare interventi socio-educativi,	
	sanitari, assistenziali di cui alla lett. a) dell'art. 1	
	della Legge 8 novembre 1991, n. 381, ed attività agricole,	
	industriali, artigianali, commerciali o di servizi, di cui	
	alla lett. b) della stessa legge, finalizzate all'inserimento	
	lavorativo delle persone svantaggiate o in condizione di	

	svantaggio psico-sociale.	
	Per ciò che attiene ai servizi sociali, assistenziali,	
	sanitari ed educativi, la cooperativa:	
	1) promuove, progetta, eroga, gestisce e controlla servizi di	
	assistenza sociale, in particolare interventi di prevenzione,	
	informazione e promozione sociale, servizi di sostegno alla	
	persona e alla famiglia o sostitutivi della famiglia e	
	alternativi ad essa, attraverso l'opera di sociologi,	
	pedagogisti, psicologi, medici, assistenti sociali, educatori	
	professionali, educatori senza titolo, assistenti	
	all'infanzia con funzioni educative, operatori	
	socio-sanitari, assistenti domiciliari e dei servizi	
	tutelari, assistenti di base ed altro personale addetto ai	
	servizi socio-assistenziali, qualificato e non, destinando	
	tali attività e servizi in favore di anziani, adulti,	
	giovani, adolescenti, pre-adolescenti, bambini, infanti,	
	neonati e di chiunque altro abbia bisogno di aiuto e sostegno	
	sociale a causa di difficoltà temporanee o permanenti dovute	
	a malattie, menomazioni, disabilità, inabilità, handicap,	
	dipendenze o svantaggi socio-culturali, economici e politici	
	quali l'immigrazione, il bisogno di rifugio o asilo politico,	
	la mancanza di fissa dimora e ogni altra condizione di	
	difficoltà.	
	Rientrano tra le attività di cui sopra, a titolo	
	esemplificativo:	

	- gli interventi di prevenzione, le iniziative di tipo	
	educativo, culturale, ricreativo e di tempo libero per la	
	soddisfazione delle esigenze anche relazionali e per	
	prevenire fenomeni di emarginazione di soggetti o gruppi a	
	rischio; l'acquisizione e la raccolta sistematica di tutti i	
	dati riferiti al territorio, utili ad orientare la politica	
	sociale e ad individuare gli obiettivi della programmazione	
	socio-assistenziale nonché ad organizzare ed attuare gli	
	interventi rispondenti ai bisogni ed alle esigenze della	
	comunità; l'attuazione di studi e ricerche finalizzati alla	
	conoscenza delle risorse e della loro adeguatezza e	
	rispondenza ed alla individuazione degli stati di bisogno, di	
	emarginazione e di disadattamento nonché dei fattori di	
	rischio;	
	- gli interventi di informazione rivolta alla collettività o	
	mirata a gruppi omogenei;	
	- gli interventi di promozione sociale volti a promuovere il	
	coinvolgimento della collettività e la crescita della	
	sensibilità sui temi sociali;	
	- l'assistenza domiciliare e familiare in favore di persone	
	anziane o diversamente abili in condizioni di parziale,	
	temporanea o totale non autosufficienza, nonché di nuclei	
	familiari con componenti a rischio di emarginazione, con	
	particolare riguardo a soggetti in età evolutiva, finalizzata	
	a favorire la permanenza degli assistiti nel proprio	

	ambiente, ad elevare la loro qualità della vita e ad evitare	
	il fenomeno dell'isolamento	
	e dell'emarginazione sociale;	
	- i servizi di assistenza di base e materiale o specialistica	
	per gli alunni e gli studenti diversamente abili,	
	frequentanti asili nido e scuole di ogni ordine e grado,	
	finalizzati all'integrazione sociale e scolastica della	
	persona;	
	- i servizi di mensa sociale e i centri di accoglienza	
	notturna, tesi a soddisfare bisogni primari di vita delle	
	persone che versano in particolari gravi condizioni di	
	disagio economico, familiare e sociale;	
	- la gestione e predisposizione di centri diurni, intesi come	
	strutture polivalenti, di sostegno, di socializzazione, di	
	aggregazione o di recupero, di tipo aperto, rivolte alla	
	generalità degli utenti ed, in particolare, ai soggetti in	
	età evolutiva, alle persone anziane autosufficienti, anche se	
	parzialmente, alle persone diversamente abili ed ai soggetti	
	a rischio di emarginazione e di disadattamento sociale;	
	- i servizi per la vacanza, rivolti ai soggetti in età	
	evolutiva, alle persone anziane e alle persone diversamente	
	abili, finalizzati a promuovere i processi di socializzazione	
	e di riabilitazione fisica e psichica;	
	- i servizi di emergenza e pronto intervento assistenziale,	
	aventi lo scopo di assicurare tempestivamente prestazioni	

	socio-assistenziali a persone che, per improvvise ed	
	imprevedibili situazioni contingenti, personali o familiari,	
	siano sprovvisti di mezzi necessari al soddisfacimento dei	
	bisogni primari di vita;	
	- i servizi di telesoccorso, telecontrollo, teleassistenza,	
	telemedicina ed in generale tutti i servizi telematici ed	
	informatici, integrabili, in ogni applicazione, con altri	
	servizi in favore di anziani o disabili o di altre persone	
	socialmente svantaggiate;	
	- gli interventi di tutela del minore con esigenze	
	particolari di protezione, quali: la promozione e	
	l'attuazione dell'affidamento familiare, attraverso il	
	reperimento di famiglie o di persone disponibili	
	all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la	
	vigilanza sull'andamento dell'affido e il mantenimento dei	
	rapporti con l'autorità giudiziaria competente, la consulenza	
	ed il sostegno psicologico al minore, alla famiglia di	
	origine ed alla famiglia affidataria; l'organizzazione degli	
	interventi, sia di prevenzione che di assistenza, afferenti	
	alla sfera del minore ove esistono implicazioni inerenti la	
	magistratura minorile;	
	- la gestione di strutture a ciclo residenziale, quali case	
	famiglie, gruppi appartamento e case di pronta accoglienza,	
	che ospitano soggetti in età evolutiva, la cui famiglia è	
	impossibilitata o inidonea ad assolvere anche temporaneamente	

	il proprio ruolo;	
	- la gestione di strutture a ciclo residenziale, quali	
	comunità alloggio, gruppi appartamento e case di pronta	
	accoglienza, che ospitano persone adulte, con disabilità di	
	qualsiasi entità, anche gravissima, con carattere temporaneo	
	o permanente e comunque in condizioni di necessitare di	
	interventi sostitutivi del nucleo familiare;	
	- la gestione di strutture a ciclo residenziale, quali	
	comunità alloggio, gruppi appartamento, case di riposo, case	
	albergo, centri di ricovero temporaneo, servizi di sollievo,	
	a beneficio di persone anziane parzialmente non	
	autosufficienti, intese come centri a prevalente carattere	
	sociale ed assistenziale, di tipo aperto;	
	2) promuove, organizza e gestisce servizi funzionali	
	all'assistenza sanitaria, aventi scopi e finalità di	
	prevenzione, informazione, diagnosi, cura intensiva, terapia,	
	abilitazione e riabilitazione, attraverso l'opera di medici	
	generici e specialisti, psicologi, infermieri, terapisti e	
	personale parasanitario, destinando tali attività e servizi	
	in favore di anziani, adulti, giovani, adolescenti,	
	pre-adolescenti, bambini, infanti, neonati e di chiunque	
	altro abbia bisogno di ausili o di cure sanitarie di	
	qualsiasi tipo a causa di difficoltà temporanee o permanenti	
	dovute a malattie, menomazioni, dipendenze, svantaggi	
	socio-culturali ed economici, disabilità o handicap, e	

	prestandoli in presidi ospedalieri, di lungodegenza o	
	riabilitativi, tanto a ciclo continuo quanto solo diurno	
	ovvero nelle modalità ambulatoriali, domiciliari ed	
	extramurali previste dalla legge, anche mediante l'utilizzo	
	di stazioni mobili, il tutto con esclusione dell'esercizio in	
	proprio dell'attività professionale medico-sanitaria,	
	infermieristica e paramedica e di qualsiasi altra attività	
	comunque riferibile alla esecuzione delle prestazioni delle	
	professioni sanitarie che si intende riservata e che,	
	pertanto, potrà e dovrà essere personalmente svolta da coloro	
	che, a norma delle vigenti leggi, siano legalmente abilitati	
	ed iscritti negli appositi albi professionali.	
	Rientrano tra le attività di cui sopra, a titolo	
	esemplificativo:	
	- i servizi di informazione, educazione, prevenzione e	
	diagnosi precoce quali sportelli, corsi pre e post-parto,	
	indagini di valutazione e misure di controllo dello stato di	
	salute della popolazione, azioni di educazione e	
	comunicazione con i soggetti a rischio, screening per la	
	diagnosi prenatale;	
	- la conduzione di laboratori per le analisi cliniche e il	
	monitoraggio della salute, con l'utilizzo dei più adeguati e	
	moderni strumenti clinici e diagnostici disponibili sul	
	mercato delle tecnologie sanitarie, con esclusione	
	dell'esercizio in proprio dell'attività professionale	

	riservata e/o protetta;	
	- il supporto all'assistenza domiciliare sanitaria e	
	integrata, prestata da medici legali, neurologi,	
	neuropsichiatri, ortopedici, dermatologi, dietologi,	
	oncologi, geriatri, pediatri, psichiatri,	
	otorinolaringoiatri, oculisti, dentisti, cardiologi,	
	pneumologi, gastroenterologi, nefrologi, urologi, ginecologi,	
	oltre che da infermieri generici e professionali, terapisti	
	della riabilitazione, fisioterapisti, logopedisti,	
	psicomotricisti, operatori socio-sanitari e qualsiasi altra	
	figura professionale sanitaria e parasanitaria attinente, con	
	esclusione dell'esercizio in proprio dell'attività	
	professionale riservata e/o protetta; - la conduzione di	
	ambulatori per la diagnosi, la cura, la terapia e la	
	riabilitazione, prestate e in tutte le discipline mediche e	
	chirurgiche, anche attraverso l'erogazione di terapie	
	alternative, con esclusione dell'esercizio in proprio	
	dell'attività professionale riservata e/o protetta;	
	- la gestione dei beni strumentali per i servizi di diagnosi,	
	cura, terapia e riabilitazione psichiatrica, quali centri di	
	salute mentale, centri diurni socio-sanitari, comunità di	
	convivenza, comunità alloggio, gruppi appartamento, comunità	
	terapeutiche e residenze sanitarie in genere, con esclusione	
	dell'esercizio in proprio dell'attività professionale	
	riservata e/o protetta.	

	La società intende promuovere, altresì, lo svolgimento di	
	attività finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro	
	delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge n.	
	381/1991. A tal fine, la Società intende offrire opportunità	
	di lavoro ai propri soci, anche non svantaggiati, nei settori	
	dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato,	
	dell'edilizia e del commercio, oltre che dei servizi resi ad	
	amministrazioni pubbliche, imprese private e singoli	
	cittadini, ivi compreso il turismo. In particolare i campi	
	individuati sono i seguenti.	
	Cultura: gestione di servizi per la tutela di beni artistici,	
	biblioteche, pinacoteche, musei ed archivi; servizi di	
	progettazione, organizzazione, gestione ed attuazione di	
	eventi, congressi, convegni, conferenze, meeting, workshop,	
	seminari, mostre, fiere, mercati ed esposizioni per propri	
	obiettivi e finalità per conto di enti pubblici e privati;	
	Editoria: redazione, stampa e diffusione di periodici,	
	riviste, pubblicazioni di carattere economico, sociale,	
	politico, storico, letterario, scientifico, tanto in modalità	
	tradizionale e cartacea, quanto in modalità radiofonica,	
	televisiva, telematica o attraverso altri mezzi innovativi;	
	Spettacolo: servizi di progettazione, organizzazione,	
	gestione e attuazione di cineforum, spettacoli,	
	manifestazioni teatrali, discoteca ed ogni altra attività	
	ricreativa;	

	Ambiente: raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani,	
	anche speciali, ospedalieri nocivi e pericolosi e di ogni	
	altro genere, anche differenziata, per conto proprio e di	
	Enti pubblici e privati; gestione di servizi rivolti alla	
	tutela del patrimonio forestale, difesa del suolo, del mare,	
	dei bacini idrici e per la salvaguardia da inquinamento;	
	Giardinaggio: fornitura e messa a dimora di alberi, arbusti,	
	piante e fiori; fornitura e distribuzione ammendanti,	
	fertilizzanti e concimi; trattamenti antiparassitari; taglio	
	e sfalcio di tappeti erbosi nei boschi anche igrofili, nei	
	prati, negli orti botanici, nei giardini, nei parchi e nelle	
	aiuole; taglio delle siepi, potature di alberi e rami anche	
	pericolanti; diserbatura di piante infestanti ed espianco di	
	piante morte; manutenzione e gestione di impianti di	
	irrigazione, di fontane anche ornamentali, di percorsi e	
	sentieri e, in generale, di tutto quanto connesso alle	
	attività di gestione e manutenzione di aree verdi, compresa	
	la raccolta e lo smaltimento di materiali di risulta;	
	Servizi cimiteriali: operazioni cimiteriali di polizia	
	mortuaria, sepolture, inumazioni, esumazioni, tumulazioni,	
	riduzioni, trasferimenti, ordinari e straordinari, di salme o	
	resti mortali ossei in tombe, loculi, celle, urne cinerarie,	
	ossari, cappelle di famiglia e posti lapidei; gestione,	
	pulizia, controllo e guardiania di complessi cimiteriali,	
	compresi i servizi di trasporto e smaltimento di rifiuti	

	speciali; gestione dei catasti cimiteriali, compreso	
	l'aggiornamento dei registri delle concessioni sepolcrali	
	anche in collaborazione con enti pubblici e con la polizia	
	mortuaria;	
	Agricoltura: creazione e conduzione di aziende ed attività	
	agrituristiche, agricole, per la coltivazione e la produzione	
	di ogni varietà di tuberi, piante, colture e altro, di	
	giardinaggio, di manutenzione e di sistemazione del verde e	
	delle aree non edificate, agricole e forestali sia in proprio	
	che per conto di Enti pubblici e privati; realizzazione di	
	orti sociali ed attività di divulgazione e di comunicazione	
	nell'ambito agricolo, agroalimentare e forestale;	
	Turismo: istituzione e gestione di servizi per la vacanza,	
	rivolti in particolare a soggetti in età evolutiva, anziani e	
	portatori di handicap e servizi di turismo sociale anche	
	attraverso l'organizzazione, la gestione e l'attuazione di	
	campeggi, ostelli, villaggi turistici ed agrituristiche,	
	residence, pensioni, alberghi, trattorie, pizzerie,	
	gelaterie, ristoranti, self-service, fast-food, bed and	
	breakfast, bar, caffetterie, pub, birrerie, enoteche, tavola	
	calda, stabilimenti balneari, discoteche, club montani,	
	solarium, percorsi ed itinerari turistici, naturalistici,	
	naturalistici, escursionistici, culturali e religiosi,	
	pellegrinaggi e gite spirituali e religiose, impianti,	
	strutture ed attrezzature sportive ed ogni altra iniziativa	

	sportiva, ricreativa e socio-culturale;	
	Trasporti: gestione di servizi di trasporto di cose,	
	autotrasporto in genere e trasporto di persone per conto	
	proprio, nonché per conto od in favore di enti pubblici o	
	privati e relativa assistenza ai trasportati, sia sugli	
	scuolabus che su ogni altro veicolo; tale servizio potrà	
	essere svolto con automezzi di proprietà della Società o di	
	altri soggetti;	
	Refezione e ristorazione: gestione di mense, ristoranti, bar	
	e di tutte le attività inerenti alla refezione ed alla	
	somministrazione di pasti per conto di enti pubblici o	
	privati, comprese le attività di catering;	
	Pulizia e sanificazione: gestione di servizi di pulizia, di	
	disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e	
	sanificazione, sia per conto proprio, nonché per conto od in	
	favore di enti pubblici o privati;	
	Mobilità: gestione di parcheggi e mobilità urbana, sia per	
	attività proprie, sia per conto di enti pubblici o privati,	
	anche con strumentazioni, apparecchiature ed attrezzature	
	meccaniche, elettriche, elettroniche e telematiche;	
	Censimenti e riscossioni: servizi di rilevazione dati di	
	qualsiasi tipo compresa la lettura di contatori di utenze ed	
	i censimenti; gestione di servizi di bollettatura e	
	riscossione di utenze di qualsiasi tipo; servizio di	
	affissione e riscossione tributi per conto di enti pubblici,	

	privati e per attività proprie, nonché recupero crediti nelle	
	forme previste dalla vigente normativa;	
	Manutenzione: esecuzione per conto proprio, nonché di Enti	
	pubblici e privati, di lavori di manutenzione riguardanti i	
	settori della falegnameria, dell'elettricità, dell'idraulica,	
	della verniciatura, dell'elettronica, dell'informatica, della	
	pavimentazione, della lucidatura, della muratura e qualsiasi	
	altro servizio di manutenzione di mobili o immobili; gestione	
	del servizio idrico e fognario, compresa la depurazione ed il	
	trattamento degli scarichi e delle acque reflue, per conto di	
	enti pubblici, privati e per attività proprie;	
	Informazione: progettazione, organizzazione e gestione di	
	interventi nel settore dell'informazione pubblica e privata	
	attraverso la realizzazione di servizi stampa;	
	Magazzinaggio: attività di facchinaggio, gestione di servizi	
	ed attività di logistica, movimentazione e sistemazione, in	
	scaffalature ed affini, di ogni tipo di merci;	
	Sport e tempo libero: attività di divulgazione e promozione	
	della pratica di ogni attività sportiva e di informazione e	
	di sviluppo anche mediante la realizzazione e la gestione dei	
	relativi impianti, propri o di terzi, come palestre, piscine,	
	campi e strutture sportive in genere;	
	Zootecnia: gestione di canili ed altre attività e strutture	
	destinate a cura, assistenza, ricovero e sepoltura per	
	animali, di ogni specie;	

	Informatica: servizi informatici ed informativi, gestiti per	
	proprio conto o per conto di enti pubblici e privati, quali	
	ad esempio: la programmazione di software gestionale,	
	riguardante soprattutto i servizi socio-assistenziali,	
	sanitari ed educativi, nonché i servizi finalizzati	
	all'inserimento lavorativo di persone socialmente	
	svantaggiate; la progettazione e la conduzione di sportelli	
	informativi, come call center e front-line; la promozione dei	
	propri servizi, o di servizi affini ad essi collegati, con	
	l'utilizzo di mezzi elettronici e reti telematiche,	
	l'utilizzo di tecniche di marketing e di vendita telematiche	
	ed elettroniche, come l'e-commerce e il trading on line;	
	Servizi statistici: progettazione, organizzazione e gestione	
	di interventi, analisi, ricerche, studi, censimenti,	
	osservatori finalizzati al monitoraggio delle condizioni	
	sociali, economiche e culturali di campioni statistici o di	
	popolazioni, anche tramite la costituzione di apposite	
	agenzie;	
	Amministrazione: servizi amministrativi, contabili,	
	gestionali, di segreteria, di elaborazione e trattamento dati	
	in qualsiasi maniera, analisi e ricerca, marketing, sondaggi	
	d'opinione, di analisi, produttività ed organizzazione	
	aziendale, sia per conto di enti pubblici e privati sia per	
	attività proprie;	
	Lotterie: promozione, elaborazione di progetti, realizzazione	

	e gestione di attività, iniziative e servizi, tutti nel	
	rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e	
	regionali in materia, riguardanti lotterie, tombole, pesche,	
	estrazioni, concorsi a premi e banchi di beneficenza;	
	Marketing: gestione di servizi orientati alla comprensione	
	delle opportunità di business dei propri associati, con	
	ricerche di mercato finalizzate al miglior posizionamento e	
	all'individuazione di segmenti redditizi, con analisi della	
	domanda e della concorrenza, con studi sui principali canali	
	comunicativi e distributivi, ricerche di benchmarking e	
	redazione di piani economico-finanziari;	
	Selezione e reclutamento di personale: organizzazione e	
	gestione di servizi per la raccolta e l'esame di domande di	
	lavoro e la valutazione dei candidati lavoratori e volontari	
	con tecniche di selezione e analisi delle competenze;	
	Formazione e aggiornamento professionale: progettazione,	
	organizzazione e gestione, con proprie risorse o attraverso	
	l'utilizzo di contributi pubblici, comunitari, statali,	
	regionali, provinciali o comunali, di corsi di aggiornamento	
	professionale o riqualificazione di lavoratori occupati	
	presso la società o presso terzi, oltre che di servizi	
	qualificati per supportare azioni di orientamento e	
	qualificazione formativa, di alfabetizzazione, di consulenza	
	alla creazione di impresa, di accompagnamento all'inserimento	
	e al reinserimento lavorativo dei destinatari rientranti	

	nelle tipologie di svantaggio per l'inserimento nel mercato	
	del lavoro, quali adolescenti e giovani in obbligo formativo,	
	giovani uomini e donne con obbligo formativo assolto ma	
	inoccupati, disoccupati o inattivi, soggetti appartenenti a	
	fasce deboli, con particolare riferimento a donne e uomini	
	diversamente abili, donne e uomini extracomunitari e nomadi,	
	adolescenti e giovani con problemi di apprendimento o a	
	rischio di devianza in carico ai servizi sociali territoriali	
	o al privato sociale o con provvedimenti della magistratura,	
	che hanno abbandonato gli studi e sono in condizione di	
	precarietà lavorativa, tossicodipendenti ed	
	ex-tossicodipendenti da droghe e da alcool, sieropositivi,	
	persone coinvolte dal fenomeno delle nuove povertà, persone	
	che intendono uscire dal circuito della prostituzione, donne	
	e uomini detenuti ed ex detenute, altre persone che	
	ri-schiano l'esclusione sociale come profughi, richiedenti	
	asilo e rifugiati politici;	
	Organizzazione, pianificazione e controllo di gestione:	
	progettazione, organizzazione e gestione di attività di	
	consulenza per la realizzazione dei sistemi di qualità	
	aziendale, conformi agli standard internazionali relativi ai	
	processi produttivi e ai risultati economici, sociali e	
	ambientali conseguibili; l'attivazione di misure di	
	pianificazione e controllo economico-finanziario; la	
	rendicontazione sociale, attraverso l'elabora-zione dei	

	bilanci di missione, intesi come strumenti di programmazione	
	gestionale, punto di arrivo di processi integrati che	
	coinvolgono tutti gli stakeholders (soci, investitori,	
	fornitori, dipendenti, committenti, utenti).	
	La società potrà inoltre promuovere ed elaborare progetti per	
	l'istituzione, la realizzazione e la gestione di attività,	
	iniziative e servizi, tutti nel rispetto delle vigenti	
	normative comunitarie, nazionali e regionali in materia,	
	riguardanti:	
	a-1. l'accesso a finanziamenti di ogni tipo inerenti il	
	lavoro e l'occupazione su scala locale, nazionale, europea ed	
	internazionale, di interscambio con enti pubblici e privati,	
	con l'estero, anche di informazioni, risorse, tecnologia e	
	know-how tanto più nel quadro della gestione di programmi	
	comunitari dell'Unione Europea, dei singoli Ministeri e	
	Dipartimenti, delle Regioni, delle Province e degli Enti	
	Locali;	
	a-2. l'istituzione di agenzie, uffici e sportelli per	
	l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, sia in forma	
	di centri e unità informagiovani ed informalavoro, sia per il	
	collocamento ordinario, sia per il lavoro interinale, di	
	attività di lavoro a domicilio e di tele-lavoro;	
	a-3, la creazione di enti, agenzie e uffici per studi e	
	ricerche sociologiche ed economico-giuridiche con particolare	
	referimento al mercato del lavoro.	

	La società potrà:	
	- aderire e partecipare ad enti ed organismi economici,	
	consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti	
	ed il credito;	
	consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di	
	cooperative ovvero ad una o più associazioni di	
	rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo;	
	- acquistare, locare, chiedere in uso a qualsiasi titolo	
	immobili o suoli di proprietà pubblica e privata necessari al	
	perseguimento dei fini statutari;	
	- predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con	
	cui contraddistinguere i propri servizi e prodotti; tali	
	marchi e denominazioni possono essere concessi in utilizzo,	
	anche dietro corrispettivo a terzi, che dovranno impegnarsi	
	al rispetto di specifici obblighi previsti da apposito	
	regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione;	
	- stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità	
	di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini	
	che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione ed	
	in special modo dei portatori di handicap;	
	- collegare le attività delle cooperative in modo da renderle	
	più competitive, produttive ed incisive sul tessuto sociale;	
	- promuovere la fondazione di comitati e associazioni,	
	riconosciute e non, tra genitori, parenti ed amici di persone	

	in condizioni di svantaggio sociale di qualsiasi natura;	
	- svolgere attività di studio, ricerca e indagine sulle	
	condizioni economiche, sociali e culturali su scala locale,	
	regionale e nazionale;	
	- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci,	
	istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito	
	regolamento per la raccolta di prestiti, che saranno	
	assolutamente infruttiferi, limitata ai soli soci, ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la	
	raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma,	
	eccetto quanto tempo per tempo consentito dalla legge;	
	- realizzare il bene comune, inteso come salvaguardia e	
	crescita dei patrimoni dell'umanità e delle comunità, nonché	
	di una equa distribuzione dei benefici che da questi derivano;	
	- promuovere gli individui come soggetti attivi dell'attività	
	economica;	
	- favorire l'accesso al credito per le fasce più deboli della	
	popolazione e considerate non bancabili né in possesso di	
	adequate garanzie, affinché il credito, inteso come diritto	
	umano strumentale, possa mettere ognuno nelle condizioni di	
	realizzare liberamente il proprio progetto di vita;	
	- educare il risparmiatore ad un uso più responsabile del	
	proprio denaro, in relazione alle conseguenze che da questo	
	derivano;	

	- educare chi riceve il credito a sviluppare le competenze,	
	le capacità, l'autonomia necessarie ad emanciparlo dalla	
	miseria e ad acquisire la responsabilità sociale ed economica;	
	- creare reti di reciproca conoscenza e di solidarietà	
	sociale ed economica tra i fruitori ed i risparmiatori del	
	credito;	
	- assumere, in qualsiasi forma consentita e ove ciò si	
	reputerà conveniente per l'ottimale perseguimento delle	
	proprie finalità statutarie, partecipazioni o interessenze in	
	altri enti economici e non che abbiano scopi analoghi a	
	questa;	
	- promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali e	
	non, nonché lo sviluppo dei valori morali e sociali della	
	cooperazione;	
	- favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove	
	iniziative di solidarietà sociale;	
	- sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti	
	legislativi ed amministrativi che riconoscano e sostengano le	
	cooperative sociali;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché per	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale anche ai sensi	
	della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazione	
	ed integrazioni;	

	- effettuare la stesura e la certificazione dei progetti per	
	conto di enti promotori e gestori di lavori socialmente utili	
	e lavori di pubblica utilità;	
	- aderire ad uno o più gruppi cooperativi peritettici ai sensi	
	dell'art. 2545-septies C.C. e reti d'impresa;	
	- gestire a fini sociali beni ed imprese confiscati alle	
	mafie e ad altre organizzazioni criminali.	
	La società, in relazione a tale oggetto e, quindi, con	
	carattere meramente funzionale e, per ciò, assolutamente non	
	in via prevalente senza rivolgersi al pubblico e comunque nel	
	rispetto dei divieti e dei principi portati dalle leggi n.	
	1/91 e 197/91 e del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385, potrà:	
	a) esercitare tutte quelle altre attività immobiliari,	
	mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il	
	raggiungimento dello scopo sociale, compreso FI rilascio di	
	garanzie reali e personali a favore di terzi;	
	b) assumere e cedere partecipazioni in imprese, enti o	
	società (sia costituite sia costituende), aventi scopo	
	analogo od affine al proprio.	
	SOCI	
	ART. 4	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere	
	soci i lavoratori che abbiano compiuto il 18° anno di età, di	
	ambo i sessi che esercitino arti e mestieri attinenti alla	

	natura dell'attività esercitata dalla cooperativa e che con	
	la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possano partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa attivamente operare	
	al suo esercizio e al suo sviluppo. In deroga a quanto	
	precede possono essere ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'impresa sociale ma, comunque, in	
	numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Possono	
	essere soci anche enti e persone giuridiche.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio, o vi abbiano interessenza diretta in imprese	
	identiche o affini a quella esercitata dalla cooperati-va,	
	salvo espressa e temporanea autorizzazione del consiglio di	
	amministrazione.	
	Tra le persone fisiche, oltre ai soci ordinari e	
	svantaggiati, possono essere ammessi soci volontari che	
	prestino la loro attività gratuitamente e soci speciali, di	
	cui all'art. 2527, terzo comma, c.c.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del	
	libro dei soci; il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato e	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	

	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto	
	soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute o	
	documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla	
	cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	I soci ammessi nella categoria speciale o "in prova" non	
	possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
	soci cooperatori. Relativamente alla posizione dei soci "in	
	prova" all'interno della compagine sociale si stabilisce che,	
	decorso un periodo comunque non superiore a cinque anni, il	
	nuovo socio, dopo idonea valutazione, possa essere ammesso a	
	godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	ART. 5	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita,	
	residenza, cittadinanza e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere	
	che non dovrà comunque mai essere inferiore a 25,00 euro	
	(venticinque, zero centesimi), né superare il limite massimo	
	fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	

	Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, la	
	domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) la denominazione o ragione sociale, la sede e l'attività	
	che ne formano oggetto;	
	b) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;	
	c) il numero dei soci che costituiscono la persona giuridica	
	richiedente;	
	d) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	e) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e	
	del relativo statuto, nonché la deliberazione dell'organo	
	sociale di cui alla lettera d) del comma precedente.	
	Il consiglio di amministrazione accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'art. 4 e la inesistenza delle cause di	
	incompatibilità in detto articolo contenute, delibera sulla	
	domanda.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro soci solo dopo che, da parte del nuovo ammesso,	
	siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 6.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione	
	dell'ammissione, senza che siano stati effettuati detti	
	versamenti, la delibera diventerà inefficace.	
	La domanda dovrà essere rinnovata purchè accompagnata dal	
	contemporaneo versamento della tassa di ammissione e delle	
	quote sottoscritte. In tal caso l'ammissione può essere	

	nuovamente deliberata con effetto della sua immediata	
	annotazione nel libro soci.	
	Nel caso di ammissione di un socio nella categoria speciale	
	di cui all'art. 2527, terzo comma, c.c., al momento	
	dell'ammissione, la delibera di ammissione del Consiglio di	
	Amministrazione, in conformità a quanto stabilito dal	
	regolamento, stabilisce:	
	- la durata del periodo di inserimento del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articoleranno	
	le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della	
	cooperativa.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio	
	di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori a condizione che, come previsto dal	
	regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia	
	rispettato i doveri inerenti la formazione professionale,	
	conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla	
	cooperativa, e che sottoscriva e versi lo stesso numero di	
	quote minime previsto per gli altri soci cooperatori oltre	
	all'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 2528 del C.C.; in	
	caso contrario il socio è escluso dalla compagine sociale su	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	

	ART. 6	
	I soci, anche enti o persone giuridiche, dovranno versare la	
	tassa di ammissione nella misura che sarà stabilita dal	
	Consiglio di Amministrazione e sottoscrivere la quota sociale	
	di cui alla lettera c) del primo comma del precedente art.5.	
	Essi sono obbligati:	
	a) al versamento immediato della tassa di ammissione, se	
	richiesta dal Consiglio di Amministrazione;	
	b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo art. 21;	
	c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, se persone	
	fisiche, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle	
	necessità della stessa.	
	ART. 7	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed	
	esplichino una attività concorrente, e di prestare lavoro	
	subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi	
	oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, salvo	
	espresso assenso scritto del Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 8	
	I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o,	
	che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità	

	possono diventare soci onorari della cooperativa con	
	delibera del Consiglio di Amministrazione. Possono diventare	
	soci onorari della cooperativa anche persone fisiche e	
	giuridiche aventi particolari titoli di merito nei confronti	
	della cooperativa.	
	RECESSO-DECADENZA-ESCLUSIONE	
	ART. 9	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione a causa di morte, liquidazione o scioglimento di	
	ente o persona giuridica.	
	ART. 10	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al consiglio di	
	amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma	
	di legge, e nel presente statuto legittimano il recesso.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'art. 16 dello statuto della Cooperativa	
	(recesso). I soci speciali possono essere esclusi, anche	
	prima della data di scadenza del periodo di formazione o di	
	inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12	
	dello statuto della Cooperativa.	
	ART. 11	

	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione	
	nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti, nei	
	confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle	
	situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 4.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza	
	limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro	
	soci.	
	ART. 12	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione	
	nei confronti del socio:	
	a) che non ottemperi alle, disposizioni del presente Statuto,	
	dei regolamenti sociali delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto	
	che ricadano nelle ipotesi di cui al successivo punto f);	
	b) che senza giustificato motivo, non intervenga	
	personalmente per più di tre volte di seguito alle assemblee	
	regolarmente convocate;	
	c) che senza giustificato motivo, si renda moroso del	
	versamento delle quote sociali sottoscritte, o nei pagamenti	
	di eventuali debiti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 7;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	

	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento come delimitato	
	dall'art. 1455 del C.C.	
	L'esclusione diventa operante nel termine indicato	
	nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.	
	ART. 13	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed	
	esclusione debbono essere comunicate ai soci interessati	
	mediante raccomandata, anche a mano.	
	ART. 14	
	I soci receduti, deceduti od esclusi, hanno diritto al	
	rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente	
	versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale limitatamente al socio, diventa operativo, e	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato.	
	ART. 15	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi della	
	quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e	
	con le modalità previste nel precedente articolo.	
	Nel caso di scioglimento di una persona giuridica socia i	
	liquidatori di essa hanno diritto di chiedere ed ottenere	
	dalla Società la restituzione della quota sociale versata	
	dalla Persona Giuridica con le modalità e nella misura	

	stabilite nel presente e nei precedenti articoli.	
	Le quote non rimborsate saranno devolute al fondo di riserva	
	straordinario.	
	ART. 16	
	I soci receduti, deceduti ed esclusi dovranno richiedere il	
	rimborso entro e non oltre cinque anni della scadenza dei sei	
	mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.	
	Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare unitamente	
	alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio nel	
	quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto, saranno devolute al fondo di riserva	
	straordinario.	
	ART. 17	
	In caso di recesso, decadenza ed esclusione, diritti dei soci	
	e degli eredi per quelli defunti o dei liquidatori per	
	Persone Giuridiche socie sciolte, relativamente ad eventuali	
	fondi di previdenza saranno definiti in apposito regolamento	
	dall'Assemblea.	
	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI	
	ART. 18	
	Ai soci lavoratori, in aggiunta al trattamento economico di	
	cui al successivo articolo 19, spettano i ristorni attivi	
	così come previsti e disciplinati nel successivo art. 23.	

	ART. 19	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori	
	durante l'esercizio sociale deve avere come indice di	
	referimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti	
	per le categorie di lavoratori similari compatibilmente con	
	la natura associativa del rapporto socio - cooperativa e,	
	pertanto, con le esigenze sociali.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 20	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un	
	numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non	
	inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi	
	vigenti;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'art. 23;	
	e) da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse	
	d'ammissione e dalle quote non rimborsate ai soci receduti,	
	decaduti ed esclusi, agli eredi dei soci defunti o a persone	
	giuridiche sciolte;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi o in previsione di oneri	
	futuri;	
	e) di qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	

	sociali;	
	f) da somme accantonate a riserve indivisibili alle	
	condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977,	
	n. 904.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote sottoscritte.	
	ART. 21	
	Le quote sottoscritte verranno versate all'atto della	
	sottoscrizione.	
	ART. 22	
	Le quote sono sempre nominative. Non possano essere	
	sottoposte a pegno ed a vincoli né essere cedute senza	
	l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si	
	considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia	
	delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.	
	ART. 23	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previa	
	esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di	
	oculata prudenza.	
	Gli utili di gestione, risultanti dal bilancio, saranno così	
	destinati:	

	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli	
	amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di	
	ristorni ai soci ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori	
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono	
	determinati da apposito regolamento, rimesso all'approvazione	
	dell'assemblea dei soci che ne stabilirà le concrete modalità	
	applicative sulla base della qualità e quantità del lavoro	

	prestatato dai soci.	
	ART. 24	
	In momenti di speciale difficoltà i soci possono validamente	
	rinunciare a parte della loro mercede nell'interesse della	
	cooperativa, previa l'osservanza delle forme sociali e previa	
	delibera dell'Assemblea Ordinaria.	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 25	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente;	
	d) il Collegio Sindacale.	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART. 26	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della	
	prima ed occorrendo, della seconda convocazione, che non può	
	aver luogo nello stesso giorno fissata per la prima, da	
	comunicarsi ai soci nei modi di legge e da affiggersi nel	
	locale della sede sociale e dei principali luoghi di lavoro,	
	almeno dieci giorni prima dell'adunanza.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	

	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e	
	presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci	
	effettivi.	
	I soci onorari partecipano alle Assemblee con voto consultivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione ed in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma	
	usare qualunque altra forma di pubblicità, diretta a meglio	
	diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee, che potranno tenersi anche fuori dalla sede	
	sociale, purchè nel territorio della Repubblica Italiana.	
	I soci speciali o "in prova" possono esercitare il diritto di	
	voto, salvo quanto a loro attribuito inderogabilmente dalla	
	legge, soltanto nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non possono rappresentare gli altri soci. I	
	soci speciali o "in prova" non possono, altresì, essere	
	eletti nei Consiglio di Amministrazione e nel collegio	
	sindacale.	
	ART. 27	
	L'Assemblea Ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo e le rispettive relazioni	
	del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e,	
	se dovesse ritenerlo utile anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misure dei gettoni di presenza da	
	corrispondersi agli amministratori per la loro attività	

	collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci o i gettoni	
	di presenza per l'intero periodo di durata del loro ufficio;	
	4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;	
	5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	Statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	nonchè eventualmente entro il mese di dicembre per	
	l'approvazione del bilancio preventivo. Tuttavia quando	
	particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea potrà essere	
	convocata nel termine non superiore in ogni caso a 180	
	(centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di	
	Amministrazione lo ritenga opportuno e ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare,	
	dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci.	
	In questi ultimi casi, la convocazione deve aver luogo senza	
	ritardo dalla data della richiesta.	
	L'Assemblea a norma di legge è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare su modificazioni dell'atto	
	costitutivo e del presente statuto sociale sulla proroga del	
	la durata o sullo scioglimento anticipato della cooperativa	

	sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il	
	bilancio devono essere illustrate dagli amministratori nel	
	modo più semplice ai soci che ne facciano richiesta almeno	
	nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea	
	che deve discuterli.	
	ART. 28	
	In Prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che	
	straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo che	
	sulla modifica all'oggetto e scopo sociale e sullo	
	scioglimento e sulla liquidazione della società per cui	
	occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno	
	dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre	
	quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto ai voto.	
	ART. 29	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema di	
	alzata di mano.	
	ART. 30	

	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino	
	iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle	
	quote possedute, però alle persone giuridiche socie sono	
	attribuiti non oltre cinque voti, in relazione al numero	
	dei loro membri.	
	In caso di malattia, o di altro impedimento i soci possono	
	farsi rappresentare nelle Assemblee soltanto da altri soci,	
	mediante deleghe scritte.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	Non possano essere mandatari nè gli amministratori né i	
	sindaci effettivi.	
	Le deleghe devono essere menzionate nel verbale	
	dell'Assemblea e conservate agli atti sociali.	
	ART. 31	
	L'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è	
	presieduta dal Presidente del consiglio di Amministrazione ed	
	in sua assenza dal Vice Presidente, salvo che l'Assemblea non	
	elegga chi debba presiedere.	
	L'assemblea nomina un segretario e quando occorreranno due	
	segretari.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal segretario.	
	Il verbale delle Assemblee Straordinarie deve essere redatto	
	dal notaio.	

	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 32	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da un numero da	
	tre a numero sette di consiglieri eletti dall'Assemblea tra i	
	soci effettivi o delegati da Enti soci o tra soci onorari; i	
	delegati di enti o persone giuridiche socie ed i soci	
	onorari, se eletti consiglieri non potranno superare	
	complessivamente un terzo del numero totale dei consiglieri.	
	Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni	
	ed i suoi componenti sono rieleggibili.	
	I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Spetta all'Assemblea la facoltà di determinare i gettoni di	
	presenza per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio	
	di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale	
	determinare il compenso di quei consiglieri che siano	
	chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere	
	continuativo in favore della Società.	
	Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia	
	provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed	
	il vice Presidente; può delegare determinandole nella	
	deliberazione parte delle proprie attribuzioni ad uno degli	
	Amministratori oppure distintamente a più di uno, oppure ad	
	un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice	
	Presidente ed eventualmente da uno o più consiglieri.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avviso da	
	spedirsi o da consegnarsi a mano, oppure a mezzo mail o	
	messaggio elettronico, almeno tre giorni prima dell'adunanza	
	e nei casi urgenti anche a mezzo di messo o telegramma, in	
	modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano	
	informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono	
	valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori	
	in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Le votazioni sono palesi.	
	A parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del	
	Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società.	
	Spetta pertanto, tra l'altro a titolo esemplificativo al	
	Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;	
	b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni,	
	ed eventualmente i bilanci preventivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti l'attività sociale;	

	e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la	
	Cooperativa aderisce nonchè anche a favore di altre	
	cooperative;	
	f) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la	
	facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di	
	amministrazione di nominare eventuali esponenti, od	
	occorrendo direttori per i lavori appaltati, determinandone	
	le funzioni e le retribuzioni;	
	g) assumere, promuovere e licenziare il personale della	
	società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto	
	quelli che per disposizione della legge e del presente	
	Statuto siano riservati all'Assemblea.	
	Il consiglio potrà far partecipare alle proprie riunioni, in	
	qualità di segretario verbalizzante, anche un'impiegato della	
	cooperativa.	
	ART. 33	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio	
	provvederà a sostituire nei modi previsti dall'art. 2386 del	
	Codice Civile.	

	IL PRESIDENTE	
	ART. 34	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale. La firma potrà essere	
	abbinata con altre di altri Consiglieri.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa; ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può	
	delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice	
	Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché con procura	
	speciale, ad impiegati della società, ed, occorrendo, anche	
	ad estranei al Consiglio, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, in	
	manca o nell'assenza di questo, ad un consigliere	
	designato dal Consiglio.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART.35	
	Il Collegio sindacale, ove previsto dalla vigente normativa,	

	si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	ART. 36	
	Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della	
	Società vigila sull'osservanza delle leggi e del presente	
	Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la	
	corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri	
	contabili e delle scritture a norma di legge, partecipa alle	
	assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione	
	ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I sindaci che possono in ogni momento provvedere anche	
	individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono	
	effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito	
	dalla legge.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi	

	verbale da iscriversi nell'apposito libro.	
	ART. 37	
	Il controllo contabile spetta al collegio sindacale, salvo il	
	caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera	
	dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile	
	a un revisore o a una società di revisione.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il	
	Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale	
	determina il corrispettivo spettante al revisore o alla	
	società di revisione per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se	
	incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati	
	nell'art. 2409 quinquies, primo comma,c.c.; nel caso di	
	società di revisione, le disposizioni di tale articolo si	
	applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai	
	soggetti incaricati della revisione.	
	Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:	
	1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno	
	trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e	
	la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti	
	di gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il	

	bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle	
	scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono	
	conformi alle norme che li disciplinano;	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 38	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori,	
	scegliendoli preferibilmente tra i soci.	
	ART. 39	
	In caso di cessazione dalla Società, il patrimonio sociale	
	netto risultante dal bilancio di liquidazione previo rimborso	
	ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 59	
	del 31 gennaio 1992.	
	In caso di controversia decide il Ministero del Lavoro e	
	della Previdenza Sociale, di intesa con quelli per le Finanze	
	e per il Tesoro, udita la Commissione centrale per la	
	Cooperazione.	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 40	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il	

	Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli, successivamente all'approvazione	
	dei soci riuniti in assemblea ordinaria.	
	ART. 41	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le	
	norme del vigente Codice Civile e delle Leggi Speciali sulla	
	Cooperazione.	
	ART. 42	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci lavoratori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci lavoratori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	

48 di 48